

N. 39

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2013
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime - Previsione che ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi di liberalizzazione posti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 - Violazione della tutela della concorrenza e del mercato.

- Legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, art. 16, aggiuntivo del comma 4-*bis* all'art. 48-*bis* della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 19.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale - Esclusione dalla VAS (valutazione ambientale strategica) - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, art. 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimità costituzionale La legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55, recante «Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive.» Pubblicata sul B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110.

Nella seduta del 26 febbraio 2013 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Veneto n. 55/12, su indicata la quale presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione ai seguenti articoli secondo quanto si argomenta e si deduce in

DIRITTO

1) L'art 16, che introduce il comma 4-*bis* all'art. 48-*bis* della legge regionale n. 33/2012, in materia di esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabilisce che “ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune”;

Tale previsione, nella misura in cui impedisce la titolarità di nulla osta in più comuni, o l'esercizio dell'attività del commercio in forma itinerante in un comune diverso da quello che ha rilasciato il nulla osta e sulla base del titolo conseguito in quest'ultimo, contrasta con i principi a tutela della concorrenza di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

In particolare, l'art. 19 del citato d.lgs. n. 59/2010, stabilisce che «L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale... fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale».

Stante la mancata individuazione di un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare l'imposizione di limiti alla titolarità di più nulla osta o all'efficacia territoriale del nulla osta, la misura *de qua* pone un'ingiustificata compartimentazione dei mercati in contrasto con lo spirito di liberalizzazione di cui al citato decreto legislativo n. 59/2010, limitando ingiustificatamente la concorrenza tra gli operatori.

Pertanto, la norma in esame, nel limitare l'esercizio della professione del commercio in forma itinerante in diversi comuni, viola i principi di tutela della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. *e*) della Costituzione.

2) L'art. 4, legittima l'esclusione dalla Valutazione Strategica ambientale (VAS) delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva.

La norma regionale, che disciplina la procedura applicabile ai progetti relativi agli impianti produttivi non conformi allo strumento urbanistico generale, si pone in contrasto con la normativa nazionale in materia ambientale di competenza esclusiva dello Stato, laddove prevede l'esclusione dalla VAS delle varianti allo strumento urbanistico generale connesse ad interventi di edilizia produttiva.



Al riguardo, si segnala che già con deliberazione del 31 marzo 2009, n. 791, (Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. «Codice Ambiente», apportata dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.) la Giunta della Regione Veneto ha escluso «le varianti a piani e programmi conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive» «dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa, nonché dalla procedura VAS, fatta salva la necessità di verificare se i seguenti progetti sono, o meno, assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA.».

Il che è stato ribadito dalla Commissione regionale VAS con parere 3 agosto 2012, n. 84 (Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI.).

Giova segnalare che detto impianto normativo risulta coerente con quanto previsto dall'art. 40 della L.R. n. 13/2012, che è stato oggetto di impugnativa innanzi alla Corte costituzionale proprio perché prevede l'esclusione dalla VAS dei piani urbanistici attuativi e delle loro varianti alle quali sarebbero assimilabili, nell'impostazione del legislatore regionale del Veneto, anche le varianti conseguenti alla procedura di SUAP.

Pertanto, la norma in esame, nel contrastare la vigente normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, viola l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.

Per questi motivi la norme sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

P.Q.M.

Si ritiene che la legge Regionale della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Pubblicata sul B.U. Veneto 31 dicembre 2012, n. 110) presenti profili d'illegittimità e pertanto promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi a codesta Corte ai sensi dell'art. 127 cost. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia la Ecc.ma Corte costituzionale accogliere presente ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'art. 4 e 16 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, recante: «Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive.», per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s) Cost.».

Roma, 28 febbraio 2013

L'Avvocato dello Stato: DI CARLO

13C00114

N. 5

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 20 marzo 2013.*

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico di Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per le opinioni da questi espresse nei confronti di Giancarlo Caselli, magistrato, già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 30 novembre 2011.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Deliberando sulla richiesta di archiviazione proposta dal Procuratore della Repubblica nel procedimento contro Iannuzzi Raffaele inteso Lino, nato il 20 febbraio 1928 a Grottolella (AV), domiciliato in Roma alla via G.B. De Rossi n. 32 presso lo studio dell'avv. Grazia Volo proprio unico difensore (atto depositato l'11 maggio 2010);

